

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	714	
Proposte e disegno di legge (Discussione e approvazione):		
VIDALI ed altri: Sistemazione giuridica delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena del territorio di Trieste e delle provincie di Gorizia e di Udine (847);		
CODIGNOLA e MARANGONE: Provvedimenti per garantire l'autonomia scolastica e linguistica alle popolazioni slovene del territorio di Trieste e delle provincie di Gorizia e di Udine. (1431);		
Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste. (2391)	714	
PRESIDENTE	714, 717, 718,	720
ROFFI	717, 718,	719
BALDELLI	717	717
CERRETI ALFONSO	717	717
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	717, 718,	719
LIMONI	718	718
RUSSO SALVATORE	718	718
MARANGONE	718,	720
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	718	718
CAIAZZA	718	718
Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		
PINNA ed altri: Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici per geometri alle Facoltà universitarie di ingegneria, architettura, agraria, fisica, chimica (961);		
NATTA e ALICATA: Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie. (1044);		
ANDÒ ed altri: Diritto di accedere alla facoltà di ingegneria e ad altre Facoltà scientifiche ai diplomati degli Istituti tecnici industriali. (1635);		
Senatori TIRABASSI ed altri: Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2321)		720
PRESIDENTE	720, 721, 722, 723, 724, 726	729, 730, 731, 732, 733, 734, 735
SCIORILLI BORRELLI	721, 722, 726, 729,	730
		731
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	721, 722, 723, 728,	729, 730, 731, 732, 733
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	721, 727, 728,	729
		730, 731, 732
CODIGNOLA	721, 725, 726, 728, 729, 730,	733
NATTA	722, 723, 724, 729, 732,	735
CERRETI ALFONSO	723	723
BADINI CONFALONIERI	723, 724, 733,	735
DE GRADA	723, 724	723, 724
ROMITA	724,	733
BERTÈ	725	725
CAIAZZA	725	725
RIVERA	735	735
PITZALIS	733	733
MARANGONE	734	734
LEONE RAFFAELE	735	735
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		735

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bianchi Fortunato sostituisce nell'odierna seduta il deputato Gui. Sono in congedo i deputati Romanato e Savio Emanuela.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito le proposte di legge Vidali ed altri, n. 847, Codignola e Marangone n. 1431 ed il disegno di legge n. 2391.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vidali ed altri: Sistemazione giuridica delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena del territorio di Trieste e delle province di Gorizia e di Udine (847) e Codignola e Marangone: Provvedimenti per garantire l'autonomia scolastica e linguistica alle popolazioni slovene del territorio di Trieste e delle province di Gorizia e di Udine (1431) e del disegno di legge: Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste (2391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Vidali: « Sistemazione giuridica delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena del territorio di Trieste e delle province di Gorizia e di Udine; dei deputati Codignola e Marangone: « Provvedimenti per garantire l'autonomia scolastica e linguistica alle popolazioni slovene del territorio di Trieste e delle province di Gorizia e di Udine; e del disegno di legge: « Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno i provvedimenti in questione sono stati da noi già esaminati in sede referente nelle sedute del 1° e 23 marzo e del 16, 19 e 28 aprile 1961, ed il disegno di legge, scelto come testo base, è stato approvato con modifiche; chiedemmo poi che venisse assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa.

Poiché il relatore, onorevole Franceschini, ha dichiarato di rimettersi a quanto già detto in sede referente, e nessuno si è iscritto per parlare, credo che si possa passare direttamente agli articoli del disegno di legge n. 2391, esaminando in correlazione le modifiche già approvate in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito:

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1.

« Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio l'insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni.

A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

Alla istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del competente provveditore agli studi.

All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Nulla è innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali in materia di istruzione ».

Pongo in votazione il primo e il secondo comma.

(Sono approvati).

La Commissione, in sede referente, è stata d'accordo nel sostituire il terzo e quarto comma con il seguente testo:

« All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto ed ultimo comma.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Nelle scuole materne, elementari e secondarie della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento è impartito nella lingua materna degli alunni.

A tal fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste possono essere

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana, scuole con lingua d'insegnamento slovena nei tipi previsti dagli ordinamenti scolastici in vigore.

All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Nulla è innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali in materia di istruzione ».

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate ai cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico sloveno.

L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane ».

La Commissione in sede referente fu d'accordo nel sostituire il primo comma con il seguente:

« Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del disegno di legge.

(*E approvato*).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona.

L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane ».

Do lettura del successivo articolo 3.

« Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana.

Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo delle corrispondenti scuole italiane ».

Pongo in votazione il comma primo per il quale non sono stati presentati emendamenti.

(*E approvato*).

La Commissione in sede referente propose la sostituzione del secondo comma con il seguente:

« Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Nelle scuole elementari e secondarie con lingua di insegnamento slovena è obbligatorio lo studio della lingua italiana.

Alle cattedre di lingua italiana nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena possono essere assegnati professori di ruolo o incaricati delle corrispondenti scuole italiane, aventi piena conoscenza della lingua slovena da accertarsi mediante apposita prova ».

Do lettura dell'articolo 4:

« Gli orari ed i programmi di insegnamento ed esami per ciascun tipo di scuola ed istituto con lingua d'insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica ».

La Commissione, in sede referente propose di aggiungere al termine dell'articolo le parole: « su proposta del Ministro della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione l'articolo con tale emendamento aggiuntivo.

(*E approvato*).

Passiamo agli articoli successivi.

ART. 5.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari in lingua slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste è istituito presso ciascuno dei due Provveditorati agli studi uno speciale ruolo di insegnanti elementari.

I posti nei ruoli suddetti sono conferiti per concorsi, ai quali possono partecipare candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli magistrali comuni.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Gli insegnanti elementari dei ruoli speciali di cui al presente articolo godono dello stesso trattamento economico e di carriera vigente per gli insegnanti elementari dei ruoli magistrali comuni.

Poiché non ci sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 6.

« Per il servizio di vigilanza sulle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, i provveditori agli studi di Gorizia e Trieste si avvalgono di personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena ».

La Commissione in sede referente, propose di aggiungere dopo le parole: « di vigilanza » le parole: « e ispettivo ».

L'articolo, pertanto, risulterebbe del seguente tenore:

« Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, i provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste si avvalgono di personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena ».

Lo pongo in votazione in tale testo.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7.

« I posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono conferiti a seguito di concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare i candidati di lingua materna slovena, che siano in possesso di tutti i requisiti normalmente richiesti per l'accesso in ruolo.

Gli insegnanti delle scuole secondarie predette godono dello stesso trattamento economico e di carriera, vigente per i professori delle corrispondenti scuole italiane ».

Poiché non ci sono proposte di emendamento, lo pongo direttamente in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« I diplomi ed i certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena della provincia di Gorizia e del Territorio di Trieste sono rilasciati in lingua italiana ed in lingua slovena.

Ad essi viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali in lingua italiana ».

La Commissione in sede referente propose il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo.

« Ai diplomi ed ai certificati degli studi compiuti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena viene riconosciuta, a tutti gli effetti, la stessa validità dei diplomi e dei certificati delle corrispondenti scuole statali con lingua di insegnamento italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo alle « Norme finali e transitorie ».

ART. 9.

« Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti rispettivamente in materia di istruzione elementare e secondaria ».

Lo pongo in votazione, con l'intesa che se approvato, in sede di coordinamento, verrà posto come ultimo articolo.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti dei ruoli degli insegnanti elementari in lingua slovena dei Provveditorati di Gorizia e di Trieste, in base alle norme vigenti e tenuto conto delle effettive esigenze della popolazione scolastica appartenente al gruppo linguistico sloveno ».

La Commissione, in sede referente, propose il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il numero dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in base alle norme generali vigenti nonché alle disposizioni della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ».

(*E approvato*).

Passiamo agli articoli successivi, che, in assenza di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

ART. 11.

Nel ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena del Territorio di Trieste, sono iscritti gli insegnanti elementari assunti in ruolo a norma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 248, nonché, a domanda, gli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole stesse al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

ART. 12.

È confermata l'istituzione nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste del contingente dei posti di ruolo speciale transitorio, disposta con effetto dal 1° ottobre 1958 dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, sulla base della situazione di fatto esistente alla predetta data, con i criteri dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, e, per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno altresì confermate le graduatorie di merito, distinte per insegnamento, nonché le nomine per i posti di ruolo speciale transitorio di cui trattasi, conferite dallo stesso Commissario generale del Governo al personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie in lingua slovena del Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

(*E approvato*).

ART. 13.

All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena, è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all'articolo 1, comma 2°) e relativamente all'insegnamento da essi impartito.

ROFFI. Nei riguardi di questo ultimo articolo venne presentato un emendamento che, come si ricorderà, diede luogo a discussione e che è rimasto in sospenso.

L'onorevole Baldelli ebbe a sollevare alcune obiezioni che la mia parte ritenne giuste. Si tratta, ora, di formulare meglio il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dagli onorevoli Codignola, Roffi, Marangone e De Grada:

« *Far precedere l'attuale comma unico dai seguenti commi:*

« All'atto della prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi con qualifica non inferiore a... ».

ROFFI. Per la qualifica mi rimetto alla Commissione, dato che nella precedente seduta qualche collega ritenne che la qualifica di « buono » fosse troppo bassa.

BALDELLI. Sono d'accordo sul « buono ».

CERRETI ALFONSO. Proporrò la qualifica di « valente ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sono d'accordo.

BALDELLI. Ritengo che la qualifica da adottare sia « buono », anzitutto perché è una qualifica in cui sono denunciate come accertate delle capacità didattiche più che sufficienti e non ritengo che il Capo di Istituto possa dare questa qualifica, con piena responsabilità, se non quando esiste il possesso di determinate capacità già sperimentate; e poi perché — e qui è il rovescio della medaglia — accade a volte che le qualifiche in genere siano date con una certa superficialità ed in questo caso non è certo identificabile la differenza fra « valente » e « buono ».

PRESIDENTE. Faccio notare che si tratta di ammissione a concorso, e i candidati sono quindi sottoposti ad un vaglio.

CERRETI ALFONSO. Ammissione ad un concorso per titoli!

ROFFI. Vi è un colloquio, quindi un esame!

CERRETI ALFONSO. Quando le note informative non erano ostensibili, i presidi giudicavano con maggiore severità. Oggi invece, che le note informative vengono comunicate agli interessati i presidi, anche per un certo senso di umanità, largheggiano. Di conseguenza può avvenire la qualifica di « buono » sia data anche quando il professore ha, in un certo senso, demeritato.

Le qualifiche sono state un po' declassate per cui tutti sono « ottimi », pochissimi sono « valenti »; « buono » è quello che non fa male.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

LIMONI. Sarei del parere di non andare al di sotto della qualifica di « valente » e ciò proprio per le considerazioni fatte dal collega Cerreti.

La qualifica di « buono » viene data, oggi, dai presidi un poco proprio per liberarsi da un fastidio ed indica che si tratta di insegnante ad un livello assolutamente mediocre. In particolare quando si tratta di supplenti o di incaricati, i presidi, generalmente, largheggiano nelle qualifiche.

Questi incaricati infatti debbono, ogni anno, presentare il certificato di servizio con le qualifiche al fine di essere inclusi nella graduatoria, perciò la qualifica di « buono » si dà quando proprio non si vuole discendere tanto da danneggiare l'interessato. Non è più una qualifica positiva: è una qualifica di mediocrità e ammetterla in un concorso per titoli non nè opportuno.

RUSSO SALVATORE. In molte leggi abbiamo messo l'espressione « non inferiore a buono »; non vedo l'opportunità di modificare tale procedura.

ROFFI. Vorrei che si ponesse mente al fatto che tutti i precedenti in materia hanno fatto riferimento alla qualifica di « buono ». Aumentare la qualifica per questo tipo di scuole potrebbe far pensare che si vuole introdurre un qualche criterio discriminatorio nei confronti degli insegnanti in lingua slovena, tanto più che questa legge sana una situazione del tutto particolare. Infatti bisogna considerare che in tempo fascista tali scuole furono soppresse e si creò tutta una serie di situazioni per cui molti insegnanti si allontanarono dall'insegnamento. Poiché nelle precedenti leggi abbiamo richiesto sempre la qualifica di « buono », se oggi modifichiamo faremmo sorgere dei sospetti che certamente non sono nell'intenzione della maggioranza della Commissione.

MARANGONE. Concordo con quanto ha dichiarato l'onorevole Roffi, tanto più che c'è possibilità di accertamento attraverso un esame-colloquio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si può anche lasciare « buono » trattandosi dell'ammissione a un concorso.

PRESIDENTE. Il primo comma aggiuntivo dell'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

« All'atto della prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso

dell'abilitazione che insegna attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con la qualifica non inferiore a buono ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« Tale concorso viene espletato per titoli e per esame-colloquio tendente ad accertare l'idoneità didattica del candidato per le rispettive materie di insegnamento ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'emendamento:

« Coloro che, pur possedendo i titoli richiesti, non si sono trovati nella possibilità di partecipare a concorsi per scuole con lingua di insegnamento slovena, a seguito della soppressione delle scuole slovene fino all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi al concorso speciale, indipendentemente dai limiti di età ».

MARANGONE. Non credo che ce ne sia bisogno. Resta evidente che facendo questo provvedimento di carattere straordinario, non possiamo non tener conto delle situazioni straordinarie che si possono essere verificate riguardo i limiti di età.

CAIAZZA. Quanto ha detto l'onorevole Marangone ha un valore relativo, perchè costoro che non hanno potuto partecipare a concorsi speciali per quei tipi di scuola avranno avuto la possibilità di partecipare ad altri concorsi fatti nell'ambito dell'ordinamento scolastico dello Stato. Se invece si trattò di una difficoltà obiettiva in modo tale da non consentire loro di poter insegnare nelle scuole, allora ritiro la mia obiezione e posso considerare senz'altro valido quanto è stato detto.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il non dirlo non implica che siano esclusi. L'attenersi al testo semplicemente, senza dire questo, significa che tutti coloro che hanno tre anni di servizio, anche non consecutivi, possono partecipare al concorso.

ROFFI. Accetto senz'altro l'interpretazione dell'onorevole Franceschini.

PRESIDENTE. Il proponente ritira l'emendamento a seguito di questa interpretazione, che la Commissione fa propria.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Passiamo ora al testo originario dell'articolo, che diviene il comma ultimo dell'articolo stesso:

« All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena, è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all'articolo 1, comma secondo e relativamente all'insegnamento da essi impartito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 13 rimane pertanto così formulato:

« All'atto della prima applicazione della presente legge, è indetto un concorso speciale riservato al personale non di ruolo in possesso di abilitazione che insegni attualmente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena o che vi abbia insegnato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a buono.

Tale concorso viene espletato per titoli e per esame-colloquio tendente ad accertare l'idoneità didattica del candidato per le rispettive materie d'insegnamento.

« All'atto della prima applicazione della presente legge, il personale insegnante dei ruoli ordinari distaccato a prestare servizio presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena, è collocato, a domanda, nei limiti delle cattedre o dei posti di ruolo previsti per ciascuna scuola, nelle cattedre o nei posti di cui all'articolo 1, comma 2°) e relativamente all'insegnamento da essi impartito ».

Segue un altro articolo aggiuntivo, presentato dall'onorevole Franceschini, che prende il numero 14. Ne do lettura:

« Per il personale amministrativo e di servizio, a carico dello Stato, dipendente dalle scuole con lingua d'insegnamento slovena, verranno riaperti i termini per la presentazione delle domande per collocamento nei ruoli speciali transitori (ruoli aggiunti) previsti dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Al personale suddetto verranno accordati tutti i benefici previsti dai due citati provvedimenti legislativi ».

Poiché non vi sono obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ROFFI. Noi abbiamo rinunciato ad estendere alla provincia di Udine le norme di questa proposta di legge. Ora vorremmo presentare un ordine del giorno per fare voti che, qualora vi siano richieste da parte di gruppi etnici di quella provincia, non si neghi loro la possibilità di istituire scuole di lingua slovena.

In tal caso potrebbe essere lo stesso Governo a presentare un disegno di legge che permetta l'istituzione di dette scuole.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Roffi di non presentare l'ordine del giorno. Dalle discussioni che sono avvenute fin dall'inizio dell'esame di questo testo, è emerso che il problema della scuola di lingua slovena nella provincia di Udine è assolutamente nuovo e non pertinente, comunque, all'ambito della legge stessa perché mai vi sono state scuole di lingua slovena, perché mai si è posto il problema di tali scuole nella provincia di Udine, né vi sono state richieste in questi ultimi quindici anni di libera democrazia.

Ora, trattandosi di materia assolutamente nuova, estranea al corpo della legge che stiamo esaminando e che è diretta a mettere un certo ordine nelle due provincie di Gorizia e di Trieste non mi pare opportuno presentare quell'ordine del giorno.

Vale d'altra parte il principio che non si esclude ciò che non si dice; mentre, avendo la Commissione assunto un certo atteggiamento — e mi pare abbastanza concordemente, se non entusiasticamente — approvare un ordine del giorno di tal genere vorrebbe dire far rientrare nel provvedimento un qualche cosa che era stato considerato estraneo.

Io direi di tacere su questo punto: ci saranno altre occasioni per parlarne.

ROFFI. Aderisco all'invito dell'onorevole Franceschini, per non sollevare una questione che dividerebbe la Commissione e perché vogliamo che il clima di approvazione di questo disegno di legge non venga turbato. Accetto tutte le argomentazioni dell'onorevole Franceschini, ma aggiungo che la questione dovrà essere affrontata in sede di istituzione della Regione del Friuli-Venezia Giulia e mantengo l'auspicio che il Governo della Repubblica voglia venire incontro alle richieste eventuali di quelle popolazioni.

MARANGONE. Non intendo aggiungere nulla a quanto detto abbastanza eloquentemente dall'onorevole Roffi per la provincia di Udine in relazione alle minoranze slovene. Tengo a sottolineare ancora una volta che le minoranze di lingua diversa da quella italiana non seguono, in nessuna parte del nostro paese, confini precisi: esse hanno una loro dimensione geografica come si è venuta determinando.

Ma non volendo, all'atto dell'approvazione di questa legge, risollevarla la questione, mi associo all'auspicio del collega Roffi che potrebbe tradursi in tre modi: estendendo, per analogia, il provvedimento alla provincia di Udine qualora se ne ravvisi la necessità; oppure quando verrà approvato il progetto di statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, dato che i proponenti dei quattro progetti di statuto, due appartenenti alla Democrazia cristiana, uno al Partito socialista ed uno al Partito comunista chiedono che siano salvaguardati in termini costituzionali tutti i diritti delle minoranze ed ogni proposta di statuto include la istituzione di scuole di lingua slovena qualora vi sia una richiesta di almeno 5 alunni o, infine attraverso un disegno di legge apposito. Il problema non deve considerarsi chiuso, ma aperto. Oggi si compie semplicemente un primo passo che fa diventare scuole di diritto quelle che sono di fatto scuole in lingua slovena nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Se ritiriamo l'ordine del giorno da noi presentato, manteniamo un auspicio: che al più presto, questo problema possa essere risolto nell'interesse di tutti.

Peraltro ritengo che non possiamo creare le scuole senza i professori. Presento quindi, unitamente al collega Codignola, il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione della Camera nell'atto di approvare il disegno di legge n. 2391, fa voti perché venga istituita la cattedra di lingua e letteratura slovena presso l'Università di Trieste, ai fini della necessaria preparazione dei futuri insegnanti presso le scuole con insegnamento di lingua slovena ».

PRESIDENTE. Si tratta di tutt'altro argomento e non ci è possibile, inserire ordini del giorno che non abbiano stretta pertinenza con le leggi in discussione. Può essere comunicato al Governo ma non può essere posto in votazione un ordine del giorno su altro argomento.

MARANGONE. Trovo logico che, creando, di fatto e di diritto queste scuole ed avendo

necessità di insegnanti preparati, si debba dare loro una università naturale.

PRESIDENTE. La questione è, innanzitutto, di competenza specifica della Università di Trieste e sarebbe ledere l'autonomia universitaria chiedere al Governo di intervenire nel senso dell'ordine del giorno.

MARANGONE. Faccio notare che nell'ordine del giorno è detto che fa voti e non specifica a chi tali voti vengono indirizzati. Può darsi che l'Università di Trieste, sul parere della Commissione, decida di istituire la cattedra.

PRESIDENTE. Tocca alla Università di Trieste prendere la iniziativa. Pertanto mi sembra che il contenuto dell'ordine del giorno possa costituire un voto, un auspicio che ha per destinataria quell'università, ma che non è opportuno mantenere nella veste di ordine del giorno. In tal senso potremmo essere tutti d'accordo.

Poiché nessun altro chiede di parlare, avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pinna ed altri: Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici per geometri alle facoltà universitarie di ingegneria, architettura, agraria, fisica, chimica (961); Natta ed Alicata: Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie (1044); Andó ed altri: Diritto di accedere alle facoltà di ingegneria e ad altre facoltà scientifiche ai diplomati degli istituti tecnici industriali (1635); e dei senatori Tirabassi ed altri: Ammissione dei diplomati degli istituti tecnici alle facoltà universitarie (Approvata dalla VI commissione permanente del senato) (2321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pinna, De Lauro, Matera, Anna, Comandini, Berlinguer e Pigni: « Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici per geometri alle Facoltà universitarie di ingegneria, architettura, agraria, fisica, chimica »; d'iniziativa dei deputati Natta e Alicata: « Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle facoltà universitarie »; d'iniziativa dei deputati Andó, Armadori, Gaudioso, Musotto, Angelino, Paolo, Di Nardo, Lenoci, Merlin, Angelina, Pinna, Marangone, Concas, Zurlini, Curti, Ivano, Cat-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

tani, Landi, Aicardi, Pigni, Bettoli, Savoldi, Anderlini, De Lauro, Matera, Anna, Bertoldi, Zappa e Bogoni: « Diritto di accedere alla Facoltà di ingegneria e ad altre facoltà scientifiche ai diplomati degli Istituti tecnici industriali »; d'iniziativa dei senatori Tirabassi, Marchisio, Bellisario, Macaggi, Baldini, Parri, Zaccari, Donini, Luporini, Nencioni e Granata: « Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno la discussione degli articoli verte sul testo della proposta di legge n. 2321, della quale è già stato approvato l'articolo 1 e parte dell'articolo 2; ci si era fermati, su questo, al sesto capoverso del testo unificato, là dove viene detto che possono iscriversi alle facoltà di lingue e letterature straniere i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e degli Istituti tecnici femminili, essendo sorto un grave problema sul quale vorrei pregare l'onorevole Relatore di dare qualche informazione alla Commissione. Era perfino sorto il dubbio che si volesse consentire, con quella dizione, l'iscrizione dei diplomati tecnici alla Facoltà di lettere, il che sarebbe un assurdo dato che essi mancano di preparazione umanistica. Era stato quindi accantonato.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Alla facoltà di scienze statistiche ed attuariali possono accedere tutti i periti tecnici e lo abbiamo specificato. Nel caso in questione si deve decidere se ripetere la stessa formula, mantenendo la dizione di facoltà di lingue o specificando l'Istituto orientale di Napoli. Alcuni insegnano anche venendo dalla Facoltà di economia e commercio; quindi l'insegnamento delle lingue è aperto ai giovani degli Istituti tecnici o perché possono adire alla Facoltà di economia e commercio, o perché provengono dall'Istituto orientale. Attualmente sono aperte ai tecnici quattro Facoltà alle quali possono adire senza sostenere esami di ammissione e precisamente: Economia e commercio, Istituto navale, Istituto orientale e Facoltà di scienze statistiche ed attuariali. Sarei quindi dell'opinione e vorrei pregare, di ripetere la formulazione già adottata per le altre quattro facoltà, così da indicare che su questo non vi è nulla di nuovo.

PRESIDENTE. Negli altri casi abbiamo indicato i diplomati degli Istituti tecnici, agrari, commerciali, per geometri, industriali, nautici; qui si dovrebbero aggiungere, però, gli Istituti tecnici femminili.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Mi pare che il collega Scalia abbia presentato un

emendamento, perché siano aggiunte le diplomate delle scuole di magistero.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Su questo eravamo già d'accordo perché si tratta di quei 8 o 10 istituti che non sono stati ancora trasformati in Istituti tecnici femminili.

PRESIDENTE. Oltre alle Facoltà di lingue, esistono anche i corsi di lingue presso altre facoltà.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La disposizione si riferisce ai due istituti di Venezia e di Napoli, e precisamente Ca' Foscari e l'Istituto orientale che, però, non sono facoltà di lingue.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Potremmo indicare questi due istituti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È necessario specificare chiaramente perché vi sono poi i corsi di lingue presso la Facoltà di magistero e presso la Facoltà di lettere.

PRESIDENTE. I corsi di lingue tenuti dalla Facoltà di lettere sono su un piano umanistico; quelli di Venezia e Napoli sono sul piano di insegnamento delle lingue. È una cosa un po' diversa.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Le lingue sono insegnate, o come una specificazione del corso di economia e commercio, ed è il caso di Ca' Foscari o come a Napoli dove l'Istituto orientale ha insegnamento esclusivo di lingue.

CODIGNOLA. Proporrei che per i due istituti già citati (Venezia e Napoli) e per l'Istituto navale, di cui non si fa qui cenno si compilasse un comma a parte, successivo, dedicando il comma di cui stiamo parlando, solamente alle Facoltà. Nel comma a parte, relativo a Ca' Foscari, all'Istituto orientale di Napoli ed all'Istituto navale dovremmo richiamare le norme in vigore, stabilendo la estensione. Non si possono porre sullo stesso piano le Facoltà e gli Istituti ed è quindi necessario fare due cose separate.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Vi è poi un altro Istituto che è la « Università Bocconi ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rientra nelle Facoltà di economia e commercio.

PRESIDENTE. Quasi tutte le Facoltà di economia e commercio hanno Facoltà di lingue, ma danno una laurea in economia e commercio; vi sono poi due Istituti superiori: Ca' Foscari a Venezia e Istituto orientale di Napoli che danno un diploma di lingue. Non credo che la Università Bocconi dia diplomi

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

di lingue; dà una laurea in economia e commercio e quindi rientra tra quelle Facoltà.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Vorrei chiarire questa scabrosa questione. Se guardiamo l'ordinamento universitario vediamo che oggi esso ammette che i periti dei vari tipi possano accedere alla Facoltà di economia e commercio, e su questo non sorge alcuna questione; alle Facoltà di scienze statistiche ed attuariali, all'Istituto navale e all'Istituto orientale. Questo vediamo se leggiamo uno schema sintetico delle varie provenienze.

Io riterrei che si potrebbe — se siamo d'accordo sulla sostanza — ripetere per queste facoltà la formula fatta includere a proposito delle scienze statistiche e attuariali. Quindi, ripetere per gli Istituti Orientale e navale la stessa formulazione.

PRESIDENTE. In attesa di avere notizie più precise su questo punto proporrei di sospendere per pochi minuti la discussione sull'argomento: nel frattempo l'onorevole Sottosegretario si porrà in contatto con gli uffici del Ministero, per conoscere la direzione esatta da usare.

Passiamo agli articoli successivi, sui quali il Relatore, onorevole Franceschini, ha proposto degli emendamenti. Vi è anzitutto l'articolo 2-bis, di cui do lettura:

« Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono, è subordinata ad appositi concorsi consistenti in una prova scritta e indetti per un numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentiti i rispettivi Consigli di facoltà ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Abbiamo detto, l'altra volta, che mentre la prima parte della legge è istituzionale e riconosce un diritto, la seconda parte è transitoria, cioè si riferisce a un periodo in cui le Università non sono ancora preparate a ricevere un ulteriore grande afflusso di studenti. La cosa dovrebbe, per tanto, avvenire con gradualità in attesa che le università, in base ai finanziamenti ricevuti e da ricevere dal piano della scuola, provvedano in quattro anni di intenso lavoro a riorganizzare le proprie strutture, e che nel frattempo sia affrontata e risolta la sistemazione degli Istituti tecnici.

Io insisterei che venisse approvato questo testo. Noi legiferiamo oggi in un campo assolutamente nuovo ed è bene avere quelle garanzie di tempo che, mentre non escludono

l'immissione, possono consentire una certa regolamentazione del fenomeno delle iscrizioni presso le Università già sature (come per esempio il Politecnico di Milano), diano la possibilità di provvedere sia all'attrezzatura delle Università che alla riforma degli istituti tecnici.

Il Ministero della pubblica istruzione deve sentire i rispettivi Consigli di facoltà, perché non può naturalmente fissare il numero delle iscrizioni senza che le Facoltà ne siano avvertite.

È chiaro che questa operazione avverrà preventivamente. Se la legge potrà passare subito — come è augurabile — il Ministero per l'ottobre di queste stesso anno potrà emanare una tabella che concerne il numero delle iscrizioni degli studenti ammessi.

PRESIDENTE. Si tratta di una norma transitoria per dare possibilità alle singole Facoltà di accogliere il numero degli studenti in rapporto con le strutture e con lo spazio disponibile. Mi pare che ci sia una norma analoga per il Magistero e per le Facoltà di agraria.

NATTA. Abbiamo già detto in sede di discussione generale — e non sto a ripeterle — le ragioni per le quali non siamo d'accordo sulla opportunità di una limitazione della possibilità di accesso alle Facoltà universitarie dei diplomati tecnici. Ci sembra che, in definitiva, le preoccupazioni che sono emerse si riferiscano soprattutto alla situazione attuale delle Università: io non credo che dalle cifre che sono state citate nella precedente discussione si possa dedurre che ci troveremmo di fronte a un fenomeno di proporzioni tali da determinare un inconveniente o un disagio grave per le Facoltà universitarie.

Quindi, in linea di principio io sono della opinione che una limitazione e un esame — che scadrebbe rapidamente in una formalità — non ci troverebbero consenzienti. Tuttavia, a parte questa nostra posizione di carattere, direi, pregiudiziale, io vorrei prospettare qualche altra cosa. A me pare che dalla discussione fatta risulti che la preoccupazione maggiore — alla quale anche io posso riconoscere una qualche validità allo stato delle cose — riguarda quasi esclusivamente la Facoltà di ingegneria, perché per le altre Facoltà questa preoccupazione di un forte aumento di diplomati tecnici non esiste. Bisogna tenere presente che noi non consentiamo, per esempio, ai diplomati degli Istituti tecnici commerciali di andarsi ad iscrivere alla Facoltà di ingegneria: abbiamo mantenuto dei limiti e quindi il grosso di questo esercito continuerà

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

ad indirizzarsi verso le Facoltà alle quali già attualmente si rivolge.

Se la preoccupazione emersa riguarda soltanto la Facoltà di ingegneria per la quale effettivamente esiste un problema, vorrei che la Commissione vedesse se non sia opportuno formulare una clausola limitativa solo nei riguardi della medesima.

In questo modo noi terremmo presente i motivi di fatto che ci preoccupano e proveremo di voler dare subito quel riconoscimento di eguaglianza che è poi lo spirito che anima, la volontà che anima questa legge. In linea subordinata chiedo una riduzione del periodo di tempo previsto dall'emendamento Franceschini come norma transitoria.

PRESIDENTE. Mi sembra che limitando le cautele soltanto per la Facoltà di ingegneria, ci possa essere il pericolo che una massa enorme di studenti si riversi, per esempio, sulle Facoltà fisico-matematica oberandola in modo eccessivo anche per quelle che possono essere le esigenze del Paese relativamente ai laureati di tale tipo.

Potremmo avere così diverse centinaia di laureati che andrebbero in certi settori, sol perché non debbono sostenere l'esame, mentre se mettiamo tutti sullo stesso piano, la distribuzione degli studenti avverrà in base alle tendenze individuali od ai bisogni dell'economia. Se precludiamo una facoltà soltanto, quegli studenti che troveranno la via chiusa, si riverseranno sulle altre facoltà e noi in tal modo avremo creato un elemento disturbatore.

CERRETI ALFONSO. L'onorevole Presidente ha già in parte chiarito quello che intendo dire. Aggiungo che, oltre alla facoltà di scienze matematiche e fisiche si deve tener presente anche la facoltà di scienze naturali, molto affollata e con professori che sono idonei e non trovano posto e la facoltà di agraria alla quale si accede per esame. Bisogna mantenere questo esame anche per non suscitare proteste. L'esame, limitato nel tempo, potrebbe disciplinare l'accesso alle università per il tempo necessario ad attrezzarsi meglio e ad essere in condizione di ospitare tutti gli aspiranti.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei aggiungere qualcosa alle osservazioni fatte dall'onorevole Presidente, per quanto riguarda la Facoltà di matematica e fisica, affinché non si facciano le leggi, per le quali subito si trovi l'inganno. Così faccio rilevare che dopo il biennio di matematica e fisica si potrebbe entrare al Politecnico, tranquillamente. Non possiamo mettere gli studenti di fronte a due situazioni diverse.

DE GRADA. Sappiamo benissimo che la questione che stiamo esaminando interessa particolarmente i periti tecnici. E sappiamo quale è la situazione universitaria in alcuni centri. Abbiamo discusso a lungo circa l'ingresso al Politecnico ed ho l'impressione che, passando un articolo di questo genere, la legge annulli completamente, per coloro che vorranno iscriversi al Politecnico, per esempio a Milano, quei benefici che nel suo complesso dovrebbe dare in quanto essendoci già una situazione di numero chiuso ed essendo data al Ministero, facoltà di stabilire i posti a concorso, è evidente che la posizione che prenderanno le autorità universitarie sarà quella di non avere nessun posto od averne un numero così limitato, da ridurre a nulla questi concorsi, perché di concorso si parla e non di esame. E questo può diventare veramente un abuso nei confronti di coloro che vogliono accedere a quella Facoltà.

Di fronte a questa situazione non dovremmo spaventarci delle cifre di coloro che dovrebbero iscriversi alle università. Faccio presente che in un grande centro industriale si riscontra molto maggiore attrazione verso la professione che non verso l'università; quindi mi pare che non dovremmo scoraggiare coloro che hanno aspirazioni a continuare gli studi.

Di fronte a questo problema, dovremmo, invece di distinguere fra periti tecnici e quelli di altre provenienze, ridurre considerevolmente il periodo di tempo in cui varranno le norme transitorie direi due anni e potremmo decidere di valerci della votazione di diploma con cui questi studenti si presentano alla conclusione dei loro studi. Si potrebbe così operare una selezione per la ammissione all'ingresso alle facoltà universitarie.

Questa sarebbe, mi sembra, la maniera più equa dato che in base a questo articolo, per alcune facoltà e per alcuni centri, le possibilità di accesso da parte dei diplomati tecnici risultano assai scarse, dovendosi affrontare un concorso fatto da quegli esaminatori che hanno preso posizione contro la presente legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole De Grada se si rende conto che possiamo fare tutto, ma non cosa che le università ritengano impossibile. Se le università si rifiutassero di accogliere gli studenti, non potremmo farli accogliere con la forza.

Le università oggi non sono attrezzate e se allarghiamo le possibilità di ingresso, dobbiamo dare anche il tempo, alle Facoltà, di mettersi in condizioni di accogliere i nuovi elementi. Questo è il fine della norma transitoria

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Si può peraltro considerare la proposta De Grada per una riduzione del numero degli anni in cui varranno le norme transitorie e affinché, accanto all'esame o in sostituzione dell'esame, si tenga conto del titolo, cioè della votazione riportata nel diploma.

ROMITA. Ritengo che la norma transitoria riguardante l'ammissione possa essere accettabile come salvaguardia temporanea. Dobbiamo però darle un significato preciso che non suoni come discriminazione nei confronti degli studenti che provengono da certe scuole ma, invece, il chiaro significato di permettere alla università, un certo respiro per completare le attrezzature.

La riduzione del numero degli anni, vista sotto questo profilo, è un semplice artificio perché in due anni nessuna università sarà in grado di mettersi in condizione di ricevere i nuovi allievi; diventerebbe una discriminazione del tutto ingiustificabile.

Ai due anni preferirei, allora, niente. Quattro anni possono essere considerati il giusto lasso di tempo che occorre alle università per attrezzarsi. Bisogna, d'altra parte, che tutti insieme, chiediamo al governo l'impegno di far sì che questa riorganizzazione e potenziamento possano aver luogo in quattro anni.

Dire che l'università non si è attrezzata perché non prevedeva questo flusso, non è esatto; l'università è rimasta indietro come tutta la nostra scuola.

Assumiamo, quindi, un impegno preciso e fissiamo un limite che, a mio parere, non è giustificato fissare in due, ma che può essere sufficiente fissare in quattro anni ed impegnarci a far sì che entro questo periodo di tempo le università possano accogliere tutti questi diplomati.

NATTA. Ciò significa fare una legge che entrerà in vigore entro quattro anni. Inoltre occorre considerare l'opposizione dei professori di università.

ROMITA. Vengo a questo punto. C'è un aspetto che è preoccupante, l'onorevole Franceschini, e qui accedo alle preoccupazioni degli onorevoli Natta e De Grada. Se noi lasciamo tutto nei poteri dei Consigli di facoltà è inevitabile che non verrà fuori nessuna proposta. Questo dico, non per fare una critica ai professori universitari, ma posso rifarmi come esempio alle 120 nuove cattedre che sono state istituite, e che non so quante coperte entro il termine prescritto.

Abbiamo letto nei giornali, che due università hanno chiesto le cattedre per sdoppiare i nuovi corsi e poi, invece di sdoppiarli, le danno per materie marginali.

Fisserei dunque per i diplomati tecnici un limite minimo di posti al di sotto del quale non si può scendere. L'onorevole Codignola ci ha fornito delle cifre interessanti. Siamo arrivati a dire che potrebbero essere dieci-quindecimila gli aspiranti...

FRANCESCHINI, *Relatore*. Molto opinabile!

ROMITA. Possiamo fissare, dicevo, un limite. Siamo stati d'accordo che 10-15 mila studenti soprattutto concentrati in certe facoltà, potrebbero suscitare difficoltà; 1500, invece, non creerebbero nessuna difficoltà. Poniamo almeno il limite che il numero chiuso sia pari al 10, 15, 20 per cento dei nuovi diplomati.

BADINI CONFALONIERI. Mi domando cosa faranno le Facoltà.

ROMITA. Se la caveranno. Mi pare che una norma di questo genere potrebbe correggere il pericolo che i Consigli di facoltà facciano una indebita restrizione a questa ammissione di diplomati. Bisogna che almeno una certa percentuale sia disponibile.

PRESIDENTE. Qualunque imposizione posta ad una Facoltà trova, in partenza, il rifiuto da parte della medesima e poi trova una eccezione od il dubbio di incostituzionalità. Le università si danno per proprio conto gli ordinamenti didattici e particolarmente per quanto riguarda il numero degli studenti che le medesime possono accogliere. Non può, il Governo, con una legge, dire che debbono essere accolti altri 300 studenti; la facoltà può dire che non ha la possibilità di accoglierli.

ROMITA. È il ministro che fissa il numero chiuso.

PRESIDENTE. Il ministro sente la facoltà e sentire la facoltà significa convincerla, ottenere da essa, indirettamente il consenso, altrimenti non si può procedere. Per esempio, di fronte al Politecnico di Milano il ministro non ha potuto fare nulla; quando questo ad un certo punto ha detto di non avere la possibilità di fare altro, il Ministro ha solo potuto ottenere che non fosse detto ad alta voce.

DE GRADA. Se fissiamo per legge questo numero, incoraggiamo di più le facoltà. Secondo la interpretazione che l'onorevole Presidente dà all'articolo transitorio, questo potrebbe benissimo significare che noi non mettiamo nessun numero chiuso; però, in effetti, le facoltà lo mettono egualmente come il Politecnico di Milano il quale dice che più di un certo numero di studenti non può accettare.

PRESIDENTE. C'è l'esperienza per le facoltà di Magistero: il Ministero chiede ad

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

ogni Facoltà di magistero quanti studenti possono essere accolti e poi decide.

CODIGNOLA. Mi sembra che della proposta dell'onorevole Franceschini — a parte il fatto della durata che è eccessiva e potrebbe essere ridotta a tre anni — due punti sono discutibili.

Il primo riguarda la prova, che è completamente sganciata dalla valutazione dei titoli di ciascun candidato: mi sembra che non si possa far dipendere l'esito esclusivamente dalla prova scritta in un esame di ammissione che ha anche un carattere nuovo. Mi sembra che dobbiamo fissare il principio che l'esame dovrebbe chiarire lo stato di cultura generale e la valutazione dei titoli; dovrebbe essere stabilito un tipo di media tra questi due elementi, perché può essere benissimo che un candidato abbia conseguito un diploma in condizioni brillanti e poi si trovi a fare un esame non buono al momento dell'ammissione all'Università.

La seconda questione riguarda il numero degli studenti. Pur riconoscendo l'opportunità pratica di fissare un limite al numero delle iscrizioni nei primi anni, non si può fissare un principio del numero chiuso in quanto sarebbe un principio antidemocratico, sarebbe la peggiore delle soluzioni anche nei confronti dell'autonomia universitaria. In questo caso sarebbe meglio stabilire che siano le Facoltà autorizzate a stabilire delle prove purché fondate sull'esame scritto e sul titolo; però avremo delle Facoltà che saranno meglio disposte a far accedere diplomati tecnici e altre che saranno più rigide; è chiaro che ci può essere una valutazione diversa da una Facoltà all'altra.

Si potrebbe accogliere l'emendamento con queste modificazioni: 1°) limitare all'anno 1963-64 la durata della norma transitoria (tre anni invece di quattro); 2°) vi siano due valutazioni: una prova scritta diretta a determinare la cultura generale e la valutazione dei titoli; 3°) proporrei di sostituire alla determinazione annuale dei posti mediante decreto del Ministro, il principio che siano le Facoltà interessate a stabilire prove di ammissione sempre che fondate sulle due valutazioni precedenti.

Noi presentiamo un emendamento in questo senso.

BERTÈ. Ho già avuto modo di esporre il mio pensiero in sede di discussione generale, però sento la necessità di ribadire il mio consenso alla norma transitoria e vorrei dire non soltanto — come è stato sostenuto — per ren-

dere le università equipaggiate e strutturate in modo da poter ricevere gli studenti provenienti dagli istituti tecnici, ma anche per darci il tempo di compiere la revisione degli istituti tecnici stessi. Questa necessità non mi sembra che sia stata sufficientemente valutata dalla Commissione, eppure è uno dei motivi che ci porta a volere una norma transitoria.

Bisogna cercare di arrivare a due tipi di laurea per talune Facoltà. Oltre a motivi di ordine organizzativo, si pongono a favore della norma transitoria motivi di ordinamento scolastico.

Debbo poi dire che quando da parte di qualche Collega si tende a valutare come elemento di ammissione la media ottenuta nel diploma, non mi sento favorevole in quanto credo che qualunque diploma, come dire, è un po' la sintesi della strada fatta nella scuola e riguarda il passato. Certo è un elemento valido, ma credo che se si deve andare su prove di esame si deve puntare alla ricerca di una attitudine proiettata nel futuro. Sul problema dell'esame mi sento in condizioni opposte a quelle dell'onorevole Codignola, che cioè esso non dovrebbe consistere in una prova di cultura generale, ma in una prova a carattere attitudinale specifica per la Facoltà richiesta dal candidato.

CAIAZZA. Signor Presidente, quando si parla dopo molti interventi si finisce col vedere bruciaci tutti i propri argomenti. È successo così anche a me, specialmente dopo l'intervento dell'onorevole Bertè che ha toccato l'argomento principale che volevo esporre, cioè la considerazione che questa legge nella sua gradualità, diciamo così, e nella sua transitorietà deve tenere presente anche l'altro aspetto dall'onorevole Bertè considerato, cioè della riforma degli istituti tecnici. Ora varie volte ci è capitato di sentire, proprio da parte dell'opposizione, considerazioni del genere; tutte le volte che si sono affrontati i problemi della Scuola, da parte dell'opposizione si è sempre posto il problema della riforma degli ordinamenti scolastici, per dare un contenuto diverso, per riempirli oppure per sfrondarli oppure per dare orientamenti.

Quindi ritengo che questo fatto debba essere tenuto presente. Per quanto riguarda il criterio delle valutazioni dei voti di diploma debbo far presente che si potrebbe verificare che il numero dei candidati con la media, in ipotesi, del sette superi quello consentito dalla ricettività delle Università.

Un'altra considerazione che ho sentito fare per dimostrare che gli aspiranti non sarebbero molti, è quella dell'onorevole De Grada, il

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

quale ha asserito che i giovani si orientano verso l'impiego alle professioni tecniche cui dà accesso il diploma degli istituti tecnici. Se questo può valere per qualche zona (per esempio Milano), non credo che valga per altre zone, certamente non vale per il meridione dove si è portati alla ricerca della laurea che alla valorizzazione immediata dei titoli intermedi.

E, per ultimo, voglio dire qualcosa in ordine alla proposta dell'onorevole Codignola, di lasciare, cioè alle facoltà la discrezionalità di concedere o negare l'accesso agli studenti attraverso la prova d'esame. Penso che questo sistema sia ancora più restrittivo, più pericoloso perché lascia mano libera alle università per tutte le restrizioni che intendano porre e poiché sappiamo che proprio le università sono le più preoccupate per questa legge, dobbiamo ritenere che esse, attraverso disposizioni interne, attraverso una falcidia operata per mezzo dei concorsi, arriverebbero a riduzioni molto maggiori che non quelle che sarebbero attuate attraverso la valutazione delle possibilità effettive, quando sia compiuta non soltanto dalle università, ma anche dal Ministero della pubblica istruzione.

Ecco perché ritengo sia opportuno approvare il provvedimento, così come è stato prospettato dall'emendamento Franceschini.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Il collega Seroni ed io, lasciando impregiudicate le altre due questioni del periodo della norma transitoria e del modo come regolare il numero degli ammessi, presentiamo il seguente emendamento alla proposta Franceschini, in modo che l'ammissione alle università sia « subordinata ad una graduatoria determinata dai voti riportati nel diploma di abilitazione relativamente alle materie direttamente interessanti ai fini della facoltà prescelta dall'aspirante ».

Questa dizione sostituirebbe il testo dell'onorevole Franceschini, ove dice « subordinato ad apposito concorso consistente in una prova scritta ».

Praticamente con questo emendamento ci richiamiamo a quanto diceva l'onorevole Presidente. Dato che le commissioni di esame di abilitazione sono presiedute da un professore universitario di ruolo o libero docente, già la università può far sentire la sua voce in quel momento e, d'altra parte, la votazione degli esami di abilitazione testimonia del *curriculum* dello studente.

Questo mi sembra il mezzo più adatto per accertare che siano i migliori quelli che vanno

alle facoltà, mentre non creiamo altre discriminazioni in quanto un giovane promosso a luglio e che sia dotato economicamente andrà da un professore di vaglia e potrà presentarsi a novembre a sostenere la prova di ammissione, mentre altri, più sprovveduti economicamente non potranno farlo.

Due sono le categorie di coloro che si oppongono a questa legge: una gran parte dei professori universitari ed una delle due associazioni professionali degli architetti ed ingegneri.

Ci troviamo quindi in una grave difficoltà in quanto diamo, nel periodo di transizione, pieni poteri proprio al gruppo che ha dimostrato di opporsi in maniera più decisa e che domani potrebbe dire: « Noi avevamo detto che questi diplomati erano degli impreparati, ed ecco quali sono i risultati! ». Dobbiamo, anche per onestà, impedire che ciò avvenga. Abbiamo la piena garanzia che è data dal fatto che questi giovani hanno frequentato scuole di Stato, hanno sostenuto esami di Stato dinanzi ad una Commissione presieduta da un professore di università e con prove fatte molto seriamente.

PRESIDENTE. Mi domando come si possa provvedere in caso di parità di voti, in quanto su 200 concorrenti, ce ne saranno alcuni con parità di voti.

CODIGNOLA. Se non c'è il numero chiuso non esiste problema.

PRESIDENTE. Ma c'è.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Si potrebbe porre l'età, in modo che a parità di voti sarebbe ammesso il più giovane.

Per i vecchi abilitati, logicamente, ho anche io delle preoccupazioni. Si potrebbe, comunque, studiare qualche altra soluzione; ad esempio tener conto anche della media complessiva.

RIVERA. Per consentire l'ingresso dei migliori si sono fatte due proposte. Una riguarda la votazione che i giovani ottengono alla loro abilitazione ed un'altra riguarda l'ammissione in base ad esame.

Vorrei far notare che non tutti gli istituti hanno, nel dare la votazione, la stessa misura e che vi sono istituti che sono larghissimi mentre altri si tengono molto più stretti.

PRESIDENTE. Nemmeno tutti gli uomini giudicano tutti i momenti alla stessa maniera. Se dovessimo tener conto di tutte queste differenziazioni, finiremmo per non fare più nulla.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. Sono le singole Commissioni di Stato a dare le votazioni e non i singoli istituti.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

RIVERA. Gli esami sono aleatori. Molte volte riescono coloro che si trovano a svolgere un tema che è loro favorevole, mentre la cultura generale è un concetto piuttosto vago e prevalentemente storico-letterario. Per avere i migliori dovremmo fare una valutazione dei titoli di scuola media, della scuola dalla quale provengono e poi l'esame di ammissione. Con questi due criteri possiamo benissimo scegliere i migliori. Questo è il criterio, non quello di riempire le università. E, questa, una idea che sottopongo alla attenzione della Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario per la pubblica istruzione*. Ripeto quello che ho già detto in sede di discussione generale. Bisogna rifarsi alle ragioni delle limitazioni poste, partendo dal termine stabilito per l'ammissione alle varie facoltà. La ragione delle limitazioni è nella capacità di ricezione e nel tempo necessario alle università per attrezzarsi. Queste sono le ragioni della norma transitoria. Ora, se queste sono le ragioni bisogna che vengano rispettate. Lo scegliere indipendentemente da questo, cioè l'ammettere il criterio della bravura senza tener conto delle possibilità di ricezione, ci porta ad un altro criterio, che in effetti non è stato preso in considerazione da questa Commissione. Abbiamo ammesso che il limite è posto in relazione alle possibilità di ricezione delle università; il giorno in cui faremo una graduatoria di merito e diremo che solo quelli che meritano entrato nell'università andremo su un altro piano di discussione.

Rispondo ora all'onorevole Codignola per quanto riguarda l'emendamento da lui proposto. L'onorevole Codignola ha detto: facciamo l'esame, teniamo conto del diploma e quelli che superano tutto questo sono ammessi indipendentemente dalle possibilità di ricezione. Io rispondo che, allora, invertiamo però l'ordine ed il criterio sul quale abbiamo discusso che è quello della possibilità di ricezione nelle università. Per questo non do parere favorevole al criterio dell'onorevole Codignola. Diciamo, cioè ammettiamo i diplomati degli istituti tecnici alle università, però ammettiamo solo alcuni che lo meritano, cioè che è un altro criterio, diverso da quello finora seguito. Penso invece che le possibilità di ricezione della università, vagliate sia dalle Facoltà, nella loro autonomia didattica, sia con le garanzie del Ministro siano ancora, se non un sistema perfetto un sistema che risponde alla realtà ed ai motivi per cui poniamo queste limitazioni. Nulla è perfetto ma è, questo, il modo che dà luogo ad inconvenienti minori

per quanto riguarda la scelta senza venir meno alla autonomia delle Facoltà, però con una garanzia data dal vaglio del Ministero.

Come può avvenire questa scelta. Si è parlato di scelta per esame, di scelta solo per titoli e su questo, come è noto, è stato interpellato due volte il Consiglio superiore della pubblica istruzione che in un primo tempo ha dato parere negativo ed in un secondo tempo ha formulato un parere che ammette alle Facoltà come è stato disposto dalla Commissione, però sottopone l'ammissione alla condizione — non dice per un certo numero di anni, quella clausola avendola posta noi, qui, in Commissione — di un esame al quale, secondo il Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrebbero essere ammessi i diplomati degli istituti tecnici con almeno sette decimi. Vi è quindi una doppia selezione.

Qui si è detto: togliamo gli esami. Se noi ammettiamo solamente i titoli per questa ammissione, noi consentiamo un criterio diverso da università ad università; infatti l'università che ha più posti li ammetterà con determinati voti, ed altre che ne hanno di meno li ammetteranno con altri voti. L'esame dovrebbe temperare questo e consentire un po' più di giustizia; a proposito dell'esame l'onorevole Codignola diceva di limitarlo alla cultura generale, indipendentemente dalle materie che si dovranno studiare nelle università; mi sembra invece che il criterio che si potrebbe adottare è quello che vige per il magistero dove si contemperano entrambe le possibilità. Per la laurea in pedagogia, lettere e lingue straniere, e per il diploma di vigilanza, viene dato un tema a scelta che attiene ad un argomento pedagogico, letterario o linguistico, e si tiene inoltre conto della cultura generale con una trattazione su un particolare argomento: questo medesimo criterio penso potrebbe seguirsi anche per i diplomati degli istituti tecnici. Perciò la prova stabilisce un criterio di giustizia per tutti i diplomati degli istituti tecnici. Se si vuole fare solo la prova scritta o se si vuole contemperare la prova scritta alla votazione si può fare benissimo; ma il criterio che guarda tanto all'esame, quanto alla prova di abilitazione, non credo davvero vada contro giustizia.

Per concludere sono favorevole al criterio esposto, in relazione alla limitazione numerica che per alcuni anni regolerà l'accesso alle università dei diplomati degli istituti tecnici. Il Governo è altresì favorevole alla fissazione di questo numero, che sarà fatta in modo da contemperare le esigenze delle università. Non

sono invece favorevole al criterio della ammissione senza esame, per i motivi che ho già esposto, e mi rimetto alla Commissione nel caso che voglia contemperare l'esame con una valutazione dei voti di diploma.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Sono veramente molto sensibile agli argomenti proposti dagli onorevoli De Grada e Codignola e particolarmente dall'onorevole Sciorilli Borrelli, con il quale ho parlato a lungo di questo argomento, ma il nostro problema che è un problema di norma transitoria, e quindi di limitazione nel tempo, si identifica con la scelta del minor male e del minor disordine possibile sia nei confronti degli studenti che delle università e del ministero.

Ora rifacendomi a quanto detto dagli onorevoli colleghi, e in particolare alle osservazioni dell'onorevole sottosegretario e degli onorevoli Sciorilli Borrelli e Codignola, domando se abbiamo riflettuto abbastanza sul fatto che la graduatoria dovrebbe essere formata su base nazionale; perché certamente là dove i posti sono solo dieci, dodici o quindici, potranno andare solamente coloro che hanno il massimo punteggio in voti, e allora questo non mi sembra giusto, poiché coloro che si iscrivono a Milano, per esempio, diranno che hanno sbagliato ad iscriversi lì, e che dovevano iscriversi a Camerino. Bisognerebbe comunque concedere la facoltà di presentare domanda in più di una università.

CODIGNOLA. Questa osservazione è giusta.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Anche la valutazione puramente numerica del voto, sia pure ammettendo la possibilità di presentare domanda in due o tre università, non sarebbe esente dai difetti che sono stati lamentati, difetti che noi conosciamo. In talune zone, soprattutto per gli esami di quest'anno in cui tra luglio e ottobre si maturano coloro che accedono all'università per la prima volta, le commissioni esaminatrici non potrebbero essere insensibili al problema del chiudere o meno l'accesso all'università di questi giovani, e quindi potrebbero facilmente trasformare i sei in sette. E questo avverrebbe con danno rilevante, soprattutto dei vecchi diplomati. Quindi il criterio della graduatoria dei voti, mentre sembrava essere opportuno, ed io stesso lo avevo proposto, ad un certo momento si rivela impraticabile, soprattutto perché fonte di disordine e di scontentezza, mentre noi al contrario vogliamo fare il minor male possibile. E per questo che io il criterio della graduatoria non lo porrei nemmeno in via accessoria, e non sarei comunque favore-

vole alla valutazione mista di prova e graduatoria. Perché aggiungere infatti alla difficoltà già rilevante della prova, quella della graduatoria nazionale?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non dovrebbe, onorevole Franceschini, dire prova e graduatoria, ma prova e titolo di esame.

FRANCESCHINI, *Relatore*. È giusta questa osservazione, ma io con graduatoria intendo dire titolo, punteggio, votazione. Il numero chiuso è senz'altro il minor male, e questo numero io devono fissare necessariamente le facoltà universitarie, ma non senza avere udito il ministro e aver fatto dei sacrifici per allargare il numero dei posti. Mi pare quindi che la unione dei due criteri, facoltà a ministro, sia garanzia per un numero il più aperto possibile e non viceversa. E per questo, onorevole Codignola, che io non mi sento di accogliere il suo emendamento, perché invitando le facoltà a scegliere e a decidere noi possiamo determinare degli inganni paurosi che si ritorceranno a danno degli allievi. Occorre che ci sia un numero stabilito, che avrà, se non altro, questo valore: quando per esempio l'università di Milano farà presente di avere soltanto dieci posti, molti studenti potranno in tempo rinunciare ad iscriversi in quella università, presentando le loro domande in altre dove il numero dei posti sia più elevato.

Concludendo, per queste e per altre considerazioni di male e di bene, vorrei dire questo: che la prova deve avere, secondo me, un carattere attitudinale. Cosa volete che una facoltà di ingegneria sia in grado di vagliare la cultura generale e quindi la cultura storica e artistica di un candidato? Non è di sua pertinenza. La prova deve avere carattere attitudinale e sarei anche disposto a introdurre questa parola nel testo dell'articolo.

CODIGNOLA. Bella parola!

FRANCESCHINI, *Relatore*. È vero, è una brutta parola, ma che risponde al concetto che ho esposto. Si potrebbe dire con prova scritta. La prova scritta ha sempre due aspetti: sotto un aspetto può essere una prova di italiano che dia modo di valutare l'espressione letteraria, e sotto l'altro aspetto potrà essere una prova attitudinale. Cioè, si dovrebbe avere una prova complessiva dei diversi caratteri. Mi pare che in tal modo si pongano tutti sullo stesso piano, senza creare i primogeniti e i cadetti. Io lascerei l'emendamento così come è.

Invece sarei disposto a stabilire — dopo le ragioni, che io condivido, esposte dall'onorevole Romita — tre anni, invece che quattro.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

PRESIDENTE. Tre o quattro anni è la stessa cosa.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Rimangano allora i quattro anni.

PRESIDENTE. C'è l'emendamento Codignola. Vorrei domandare all'onorevole Codignola se vuole insistere sul suo emendamento. C'è il pericolo che si perda qualche cosa che già è stato fatto.

CODIGNOLA. Quello che mi pare che importi, è che sia considerato tanto il voto dell'esame di licenza dell'istituto tecnico, quanto il giudizio dell'università ricevente. Ho levato la parte generale, perché riconosco la difficoltà di trovare il professore.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione.

NATTA. Vorrei presentare una proposta di soppressione dell'articolo 2-bis.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che fino a questo momento l'articolo 2-bis non esiste.

NATTA. Cosa devo fare allora?

PRESIDENTE. Voti contro.

NATTA. La prego allora di porre in votazione l'articolo per divisione e poi al termine nel suo complesso.

PRESIDENTE. D'accordo. Porrò in votazione prima la formula più ampia, che è la più lontana dalla situazione attuale; precede quindi il testo dell'onorevole Franceschini che prevede che le norme transitorie abbiano la durata di quattro anni.

Pongo allora in votazione le parole: « Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 inclusi... ».

(Sono approvate).

Seguono le parole: « ... l'ammissione alle suddette facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono, è subordinata... ».

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

Poi ci sono due formule: « ... ad apposito concorso e prova scritta » e « ... ad una graduatoria determinata dai voti riportati nel diploma di abilitazione relativo ».

SCIORILLI BORRELLI. Lei onorevole Presidente dovrebbe usare la cortesia di leggere il mio emendamento, aggiungendo la parola « scritta »: ... subordinata ad apposito concorso consistente in una prova scritta e ad una graduatoria, mentre adesso è detto: « ... subordinata ad una graduatoria ».

Le due cose si completerebbero.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è esatto.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di fare un po' di silenzio, non si può continuare così; a quest'ora avremmo già finito; ancora poco e poi concludiamo.

La formula sarebbe quindi questa: « ... è subordinata ad una graduatoria risultante dall'esito di una prova scritta di esame e dalla valutazione dei voti riportati nel diploma di abilitazione, relativamente alla materia interessante le materie scelte ».

SCIORILLI BORRELLI. Signor Presidente, sarebbe più esatto dire: « È subordinato ad una graduatoria risultante dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media di voti riportati nel diploma di abilitazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula così come propone l'onorevole Sciorilli Borrelli.

(È approvata).

Seguono le ultime parole: « per un numero di posti determinati annualmente dal Ministro della pubblica istruzione sentiti i consigli di facoltà ».

Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

L'articolo 2-bis, rimane così formulato:

« Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono è subordinata ad una graduatoria risultante dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media di voti riportati nel diploma di abilitazione, per un numero di posti determinati annualmente dal Ministro della pubblica istruzione sentiti i consigli di facoltà ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Vi è un altro articolo aggiuntivo che integra questo, l'articolo 2-ter:

« I singoli concorsi avranno luogo in una unica sessione annuale, presso le facoltà per cui si è chiesta l'iscrizione, entro il 20 ottobre di ciascun anno ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Desidero spiegare brevemente l'emendamento; i concorsi — singoli perché sono banditi per università — avranno luogo in un'unica sessione annuale, presso le facoltà per cui si è chiesta l'iscrizione, entro il 20 ottobre di ciascun anno. Ho fissato questo termine, perché in tale periodo le scuole sono già in pieno funzionamento e le università non hanno ancora cominciato

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

la loro attività. Penso che il Ministro faccia in tempo a determinare la graduatoria del numero chiuso.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, ma la legge che regola il funzionamento delle università, dice che le iscrizioni sono ammesse fino al 5 novembre, e in via eccezionale, per giusti motivi, il rettore può accettarle fino al 31 dicembre. Questa, onorevoli colleghi è una questione di regolamento e mi sembra che stiamo scendendo troppo nei dettagli regolamentari. Non è quindi il caso di precisare in questa sede la data precisa.

L'emendamento rimane pertanto così formulato:

« I singoli concorsi avranno luogo in una unica sessione annuale, presso le facoltà per cui si è chiesta l'iscrizione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Torniamo ora ai punti accantonati dell'articolo 2, per sentire l'onorevole Sottosegretario.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Presso le facoltà di economia e commercio esistono i corsi di laureati in lingue, come al magistero e come all'università. Facoltà vera e propria esiste solo presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia. Secondo il parere dei tecnici si dovrebbe dire: « l'accesso all'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia, facoltà di lingue, all'Istituto orientale di Napoli e ai corsi di laureati presso le facoltà di economia e commercio ».

PRESIDENTE. I corsi di laurea delle facoltà di economia e commercio sono compresi, nel precedente capoverso. Qui debbo dire invece: facoltà di lingue.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. C'è allora soltanto l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

PRESIDENTE. Possiamo dire allora: « possono iscriversi alla facoltà di lingue dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e all'Istituto superiore di lingue orientali di Napoli i diplomati degli istituti tecnici agrari, commerciali, geometri e degli istituti tecnici femminili ».

Siamo d'accordo ?

FRANCESCHINI, Relatore. Debbono essere espressamente nominati ?

PRESIDENTE. Possiamo anche usare la formula « istituti tecnici di ogni tipo, compresi quelli femminili ».

C'è però anche un emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Scalia, Caiazza ed altri, di cui dò lettura:

« Al sesto capoverso aggiungere alle parole: di lingue: i diplomati di istituti tecnici commerciali e istituti tecnici femminili, le parole: e le diplomate delle scuole di magistero professionale per la donna ».

In relazione al dibattito e agli emendamenti presentati ritengo che il sesto capoverso possa essere posto in votazione nel testo seguente:

« Possono iscriversi alle facoltà di lingue dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Istituto superiore orientale di Napoli, i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonché le diplomate della scuola di magistero professionale per la donna ».

(È approvato).

In sede di coordinamento bisognerebbe forse modificare l'articolo 1, ove si dice: « I diplomati degli istituti tecnici hanno diritto di accedere... ».

Infatti, poiché all'articolo 2 è stato approvato l'emendamento Scalia, Caiazza ed altri, concernente le diplomate delle scuole di magistero professionale per le donne, all'articolo 1 si dovrebbero inserire, oltre i diplomati degli istituti tecnici, anche le diplomate delle scuole di magistero professionale per le donne.

SCIORILLI BORRELLI. Non lo riterrei necessario. Gli istituti tecnici sono il punto di arrivo di trasformazione di questi istituti, che finiranno per scomparire. Io preferirei aggiungere nell'articolo 2, un riferimento all'ammissione all'Istituto Navale, che non è menzionato.

PRESIDENTE. Qui si parla di facoltà universitarie. L'Istituto Navale di Napoli è una facoltà ?

SCIORILLI BORRELLI. È un istituto superiore. È equiparato.

PRESIDENTE. Io ho dei dubbi che l'Istituto navale sia una facoltà universitaria. È un istituto superiore a rango universitario. Qui abbiamo solo parlato delle facoltà universitarie: facoltà di matematica, di economia e commercio, di chimica, di scienze statistiche. Il che significa e conferma che oltre questa legge c'è quella vigente che resta in vigore, la quale consente a coloro che hanno questo diploma di entrare nell'Istituto navale.

FRANCESCHINI, Relatore. Nulla è innovato alle attuali disposizioni, che già consen-

tano la eventuale ammissione ad altre facoltà e corsi di laurea.

Inoltre l'articolo 3 dell'attuale testo dovrebbe venir soppresso. Esso dice: « le singole facoltà stabiliranno a quale corso di laurea possono accedere i provenienti dai diversi istituti tecnici ».

CODIGNOLA. Stavamo parlando di un'altra cosa. La questione dell'accesso all'Istituto navale è stata risolta o no? L'emendamento Franceschini era valido finché era una legge aggiuntiva, che presupponeva e integrava la legge in vigore.

Ma nella discussione dell'altra settimana abbiamo preferito seguire un'altra strada per dare un quadro completo delle norme che consentono l'accesso all'università. Perciò si dovrebbe aggiungere un riferimento all'Istituto navale.

A questo punto si pone l'obiezione fatta dal Presidente: va bene tutto questo, però si deve risolvere il dubbio se l'Istituto navale sia o no da ritenersi un istituto universitario. Però dato il precedente introdotto dell'Istituto orientale di Napoli direi che o leviamo tutti questi istituti o li consideriamo tutti. D'altra parte, non possiamo più riferirci alla legislazione in vigore, perché la stiamo sostituendo.

SCIORILLI BORRELLI. Onorevole Presidente, se noi vediamo la tabella sinottica dell'ordinamento universitario premessa all'Annuario statistico dell'istruzione, troviamo che vi è compreso l'Istituto navale, unitamente alle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, chimica industriale, scienze matematiche, agraria, economia, scienze politiche, scienze statistiche, istituto navale, giurisprudenza, lettere e filosofia, istituti di magistero, istituto orientale. Mi sembra quindi risolto il dubbio che nell'ordinamento universitario, in mezzo alle altre facoltà, sia compreso l'Istituto navale.

PRESIDENTE. Come dunque, onorevole Sciorilli Borrelli, formulerebbe la disposizione?

SCIORILLI BORRELLI. Possono accedere alla facoltà dell'Istituto navale: i diplomati degli istituti tecnici commerciali, nautici, agrari.

PRESIDENTE. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 sarebbe, pertanto, del seguente tenore: « ... all'Istituto superiore navale di Napoli: i diplomati degli istituti tecnici, agrari, commerciali e per geometri, industriali e nautici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

« Possono iscriversi alle facoltà:

di scienze agrarie: i diplomati degli istituti tecnici agrari e per geometri;

di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri;

di economia e commercio: i diplomati degli istituti tecnici agrari, commerciali e per geometri, industriali e nautici;

di lingue: i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonché le diplomate del Magistero professionale per la donna;

di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri;

di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli istituti tecnici agrari, commerciali e per geometri, industriali e nautici;

all'Istituto superiore navale di Napoli: i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, industriali, nautici e agrari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue nel testo originario, l'articolo 3, di cui do lettura:

« Le singole facoltà stabiliranno a quale corso di laurea possano accedere i provenienti dai diversi istituti tecnici ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. L'articolo è superato dalla formulazione data dalla Commissione all'articolo 2. Pertanto ne propongo la soppressione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, del testo originario, avvertendo che il Relatore, onorevole Franceschini, ne propone la soppressione.

(Non è approvato).

FRANCESCHINI, *Relatore*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo, 2-*quater*:

« Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 2, i diplomati degli istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento dell'esame di cui al precitato articolo, ad un determinato corso di laurea, non potranno trasferirsi ad altra sede, se non sia trascorso almeno un anno accademico.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

A tali trasferimenti si applicano le norme dell'articolo 9 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, con le seguenti modificazioni:

a) il consenso del rettore è richiesto anche per gli studenti in regolare corso di studi;

b) i diplomati che siano stati trasferiti ad una facoltà di ingegneria non potranno essere trasferiti ad altra sede dopo il primo anno del biennio propedeutico, se non avranno superato i due esami sbarranti richiesti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 ».

NATTA. Vorrei pregare l'onorevole Franceschini di non insistere. Noi abbiamo già posto una serie di limitazioni; se vogliamo modificare le norme relative ai trasferimenti degli studenti universitari da una facoltà all'altra, queste modificazioni debbono valere per tutti. Mi pare che su questo si dovrebbe essere tutti d'accordo.

Una volta che abbiamo posto delle limitazioni all'accesso alla facoltà, bisogna considerare che i diplomati tecnici vi sono ammessi alla pari di tutti gli altri studenti. Ritengo che, se vi è una esigenza di modificare il regolamento per il trasferimento da una università all'altra, questa modifica deve valere per tutti.

Per tali ragioni invito l'onorevole Franceschini a voler rinunciare all'emendamento.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ma in questo modo si viene ad eludere il numero chiuso! Se mi iscrivo ad una università e immediatamente dopo mi trasferisco in un'altra, dove va a finire il numero chiuso?

PRESIDENTE. Vorrei dare una spiegazione. La legge oggi dà facoltà ad una università di dare il congedo agli studenti che lo richiedano, ma non dà facoltà all'università che riceve tali studenti di respingerli.

Ci si potrebbe, ad esempio, iscrivere all'università di Urbino e dopo 15 giorni trasferirsi in massa al Politecnico di Torino, che non può respingere tali iscrizioni.

E l'università che dà il trasferimento e lo può, o meno, concedere, ma l'università che riceve deve necessariamente accogliere il trasferimento. E si potrebbe fare l'ipotesi, per esempio, di 500 studenti che chiedono il trasferimento per una università che può disporre soltanto di 100 posti.

Comunque ritengo che per cautelarci sia sufficiente il primo comma dell'articolo aggiuntivo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emenda-

mento è pienamente conforme al parere del Consiglio superiore. Però penso che le garanzie contro i trasferimenti siano assicurate anche con il solo primo comma.

Con il primo comma, infatti, facciamo come al magistero, dove si può chiedere il trasferimento soltanto dopo il primo anno.

PRESIDENTE. Si vuole evitare che, dopo essere stati iscritti ad una facoltà presso la quale si è dato l'esame di ammissione, si chieda subito il trasferimento. Si dice: per un anno almeno non si può chiedere il trasferimento.

Pongo in votazione pertanto il primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Franceschini, il quale rinuncia ai commi successivi.

(È approvato).

Segue, nel testo originario, l'articolo 4. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore a partire dall'anno accademico 1960-61.

Per le ammissioni relative all'anno accademico 1960-61 le Facoltà dovranno fissare e rendere pubbliche le modalità di cui all'articolo precedente entro e non oltre il 15 ottobre 1960 ».

L'onorevole Franceschini, propone di sostituirlo con il seguente:

« È abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attuali disposizioni che già consentono l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici ad altre Facoltà e corsi di laurea diversi da quelli indicati dall'articolo 1 della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore dall'anno accademico 1961-62 ».

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il secondo comma di tale articolo potrebbe sembrare messo *ad abundantiam*; credo comunque sia necessario mantenerlo, in quanto, nelle infinite maglie della legislazione non codificata in testo unico, potrebbero passare cose che noi non desideriamo lasciar passare.

PRESIDENTE. Io credo che il secondo comma dell'articolo testé letto dall'onorevole Franceschini, sia in effetti superfluo. Evidentemente, se una legge non dichiara esplicitamente che è abrogato un provvedimento precedente, tale provvedimento resta in vigore.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

Non vedo, quindi, assolutamente la necessità del comma di cui sopra.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento rimane, allora, così formulato:

« È abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La presente legge entrerà in vigore dall'anno accademico 1961-62 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dall'onorevole Franceschini.

(È approvato).

Gli onorevoli Romita e Codignola hanno proposto, infine, un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« Per gli studenti provenienti da qualunque scuola secondaria e immatricolati all'Università a partire dall'anno accademico 1961-62 i Consigli di Facoltà stabiliranno, al termine del primo biennio di studi e in base all'esame dei risultati complessivi conseguiti, se consentire o meno la prosecuzione degli studi nelle rispettive Facoltà.

Per i corsi di laurea iniziati a partire dall'anno accademico 1961-62 gli esami di profitto superati avranno validità soltanto per una durata non superiore al doppio della durata normale del corso di laurea. Oltrepassato tale limite, gli esami dovranno essere ripetuti per ottenere l'accesso all'esame di laurea ».

Prego gli onorevoli Romita e Codignola di voler illustrare tale emendamento.

ROMITA. Riteniamo che sia il caso di cogliere l'occasione del presente provvedimento di legge per cercar di metter un po' d'ordine nel funzionamento delle Università, funzionamento che già lascia molto a desiderare e che diverrà ancora meno efficiente con l'entrata in vigore della legge che stiamo approvando.

Ed ecco il perché della prima parte del nostro emendamento. Deve essere permesso alle Università di fare, nel proprio interno, una cernita tra alunni meritevoli e non.

Se è vero che era discutibile una cernita all'ingresso delle Università — perché discriminatoria nei confronti di alcuni — non sembra, a nostro avviso, che debba sussistere remora alcuna verso l'introduzione della possibilità, per le Università stesse, di fare una scelta, nel proprio interno, nei confronti di tutti gli studenti.

Esistono poi, nei nostri istituti universitari, studenti fuori corso che trascinano per anni i loro esami e che appesantiscono il funzionamento degli istituti medesimi. Ecco quindi il problema della validità degli esami, problema affrontato dalla seconda parte del nostro emendamento. Mi pare che il concedere agli studenti la possibilità di sostenere gli esami in un numero di anni uguale al doppio di quelli necessari per un normale corso di laurea, sia un provvedimento equo.

PRESIDENTE. Per quanto concerne questa ultima parte dell'emendamento — quella riguardante la limitazione temporale della validità di un esame — essa mi trova pienamente consenziente. Anzi, io forse sarei ancora più severo degli onorevoli Romita e Codignola.

Devo però far notare che si tratta di una questione di carattere generale, concernente il funzionamento interno delle Università; affrontare tale questione incidentalmente in un provvedimento che riguarda l'ammissione dei diplomati tecnici all'Università, mi sembrerebbe una maniera di procedere non del tutto ortodossa. Sarebbe invece il caso di fare una legge a parte.

Anché il problema affrontato dal primo comma dell'emendamento che stiamo discutendo è di carattere molto generale. Una Facoltà ha, poi, in genere, esigenze del tutto diverse da quelle di un'altra. Bisognerebbe studiare a fondo l'argomento.

CODIGNOLA. Le obiezioni fatte dal Presidente sull'emendamento proposto dall'onorevole Romita e da me, sono indubbiamente fondate.

Io direi che potremmo riservarci di riproporre le questioni con provvedimenti legislativi a parte. Comunque ritiriamo l'emendamento.

BADINI CONFALONIERI. Dato l'andamento della discussione odierna piuttosto ferraginoso, e la presentazione di numerosi emendamenti, vorrei, prima che si passasse alla votazione, a scrutinio segreto, avere il testo che siamo andati approvando;

Si potrebbe, in tal modo, avere chiara l'idea degli emendamenti che sono stati apportati e della legge che ne esce fuori.

PITZALIS. Molte volte ci si prepara, però nella discussione sorgono delle proposte e delle questioni che fanno rimanere, quanto meno, perplessi. Per esempio, sono rimasto perplesso di fronte alla difficoltà per quanto riguarda l'ammissione dei diplomati degli istituti tecnici e agrari all'Istituto superiore navale.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1961

E penso che in questa legge vi sono certe lacune e certi superamenti che non sono consentiti dalle disposizioni attuali. Questo per dichiarazione di voto, pur comprendendo i motivi di carattere generale di dare la possibilità a questi giovani di accedere all'università.

PRESIDENTE. Abbiamo già votato tutti gli articoli e non è possibile tornarci sopra. Comunque se l'impostazione della legge non è condivisa, si può votare contro.

In ogni caso, e non è un criterio nuovo, si rende indispensabile il coordinamento del testo che abbiamo approvato, e, pertanto, chiedo di essere autorizzato a procedervi immediatamente. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Segue il coordinamento).

Sottopongo alla Commissione il testo quale risulta dal coordinamento e pongo successivamente in votazione gli articoli:

ART. 1.

I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà Universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.

(E approvato).

ART. 2.

Possono iscriversi:

alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri;

alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, industriali, nautici e agrari;

alle Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale: i diplomati degli Istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli Istituti tecnici femminili, nonché le diplomate della scuola di Magistero professionale per la donna;

alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri;

alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, agrari, industriali e nautici;

all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli Istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri.

(E approvato).

ART. 3.

Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette Facoltà, tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti già vi accedono, avviene in seguito ad appositi concorsi indetti per un numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i rispettivi Consigli di Facoltà, e secondo graduatorie risultanti dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media dei voti riportati nel diploma di abilitazione.

I singoli concorsi hanno luogo in unica sessione annuale presso le Facoltà, alle quali sia chiesta l'iscrizione.

(E approvato).

ART. 4.

Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 3 i diplomati dagli Istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento dell'esame di cui al precitato articolo, ad un determinato corso di laurea, non potranno trasferirsi ad altra sede se non sia trascorso almeno un anno accademico.

(E approvato).

ART. 5.

È abrogata la disposizione del penultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La presente legge entra in vigore dall'anno accademico 1961-62.

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

MARANGONE. Dichiaro a titolo personale che mi astengo dal votare questa legge, perché, dopo che sono stati ammessi i diplomati, con esami, prove e contro prove, abbiamo tagliato via tranquillamente l'ammissione alla facoltà di architettura, sia pure con esami e prove di accertamento a tutti i periti edili e i geometri diplomati. Non ero d'accordo sugli esami, ma soprattutto non sono d'accordo su questa esclusione che toglie di mezzo una vecchia aspirazione dei geometri.

NATTA. Noi voteremo a favore, ma, pur votando a favore, non possiamo non notare le perplessità e i dubbi che con questa legge si vengono a determinare.

BADINI CONFALONIERI. Noi siamo favorevoli all'approvazione della legge.

LEONE RAFFAELE. Il nostro gruppo voterà a favore, pur essendo consapevole che ci sono dei limiti che vengono stabiliti dal provvedimento. Ma questi limiti rispondono ad una situazione di fatto e delle università e degli istituti tecnici.

D'altra parte, lo spirito sociale che è alla base del provvedimento, specialmente per quanto riguarda l'evoluzione del mezzogiorno, a noi pare che doveva essere soddisfatto con una certa urgenza. Ecco perché abbiamo insistito che il provvedimento fosse varato il più sollecitamente possibile.

Con questi limiti e in questo senso voteremo il provvedimento al nostro esame.

RIVERA. Ho chiesto la parola per dichiarare il mio voto.

Si è saputo, attraverso i giornali, che il Presidente del Consiglio, dopo il viaggio da lui compiuto in Calabria, ha elaborato un progetto per la istituzione, in quella regione, di una Università. Io, come del resto molti altri, sono stato lietissimo di tale notizia. Vorrei soltanto ricordare che, a parte la Calabria, per la quale si sta provvedendo, esiste un'altra regione priva di Istituti universitari: lo Abruzzo.

Vorrei pregare il Presidente della nostra Commissione affinché, nel momento in cui si discuterà il disegno di legge di cui sopra per la Calabria, sia anche preso in esame un provvedimento concernente l'università in Abruzzo.

PRESIDENTE. Lei che è parte molto autorevole della Commissione, non appena arriverà al nostro esame il disegno di legge da lei nominato, anche se io sarò distratto, sarà pronto a richiamare al riguardo la mia attenzione.

E poiché io, ho, sulla università in Calabria e sulla università in Abruzzo, una mia personale opinione, la ringrazierò di avermi ricordato il problema.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste » (2391):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori TIRABASSI ed altri: « Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2321):

Presenti	30
Votanti	29
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbite dal disegno di legge n. 2391, le proposte di legge n. 847 e n. 1431, e della proposta di legge n. 2321, le proposte di legge n. 961, n. 1044 e n. 1635.

Hanno preso parte alla votazione:

Badini Confalonieri, Baldelli, Berté, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Ermini, Franceschini, Fusaro, Bianchi Fortunato, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Realé Giuseppe, Rivera, Roffi, Romita, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 2321:

Marangone.

Sono in congedo:

Romanato e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO